


Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.



**Contratto ponte per la fornitura servizio di
pulizia, sanificazione presso il polo ospedaliero e
la rete territoriale dell'ASST della Valcamonica
per il periodo dall'1.1.2021 al 30.6.2021**

CIG n.855680962A

L'anno **2021**, il giorno **08** del mese di **Febbraio**, a seguito di accertamenti da parte mia, Avv. Daniele Venia, Responsabile dell'Ufficio preposto dell'ASST stessa, nella veste di Ufficiale Rogante, giusta disposizione del Direttore Generale, a norma dell'art.48 della Legge n.89/2013, dell'art.11, co.13, del D.Lgs.n.50/2016, dell'articolo 6, co.3, del D.L. n.179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221/2012, (cd. decreto sviluppo bis), hanno sottoscritto con firma digitale:

- **ASST della Valcamonica**, con sede legale in Via Nissolina 2 - 25043 Breno (BS), C.F. e P.Iva n.03775830981, in persona del **Dr. Maurizio Galavotti**, nato a Rodigo (MN) il 23/7/1957, residente per la carica in Breno, Via Nissolina n.2, Codice Fiscale n. GLV MRZ 57L23 H481I, che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore della ASST della Valcamonica, C.F. e Partita IVA 03775830981, munito degli occorrenti poteri in forza di Legge domiciliato per la carica presso la sede legale;

e

repertorio nr. 178.542, raccolta nr. 14.278, del Notaio Dott. Luciano Tisot in Bolzano, registrata in data 07/05/2015), nella sua veste di delegato per la società **Markas Srl** con sede a Bolzano in Via Macello 73 C.F. e P.IVA 01174800217, REA BZ-104711, domiciliato per la carica presso la sede legale della società Markas SRL, parte fornitrice.

Premesso che:

- con decreto n.1158/2015 la cessata ASL di Vallecamonica-Sebino (ora ASST della Valcamonica) aderiva al decreto n.828/2011 dell'AO di Desenzano (ora ASST del Garda) per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti presso il polo ospedaliero e la rete territoriale della nuova ASST, per il periodo 1.2.16-15.2.21; - sono stati depositati avanti il TAR Lombardia - Sezione Staccata di Brescia due ricorsi contro il contratto stipulato e che entrambi, previa riunione, sono stati respinti dall'organo competente; - con decreto n.84/20 è stata recepita la sentenza n.8843/19 pubblicata in data 27.12.19 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, che ha stabilito di riunire gli appelli presentati, accogliendoli in riforma della sentenza del TAR Brescia n.1449 del 7.11.16, annullando il decreto n.1158/15 dell'ex ASL di Vallecamonica-Sebino e compensando le spese tra le parti di entrambi i giudizi; - nel medesimo decreto sopra citato il DG dava altresì mandato all'AGRM di procedere all'indizione di una procedura ponte per il tempo strettamente necessario all'attivazione della Convenzione di Aria SpA avente ad oggetto il servizio di pulizia; - la fornitura rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 DL 66/14 smi e relativi indirizzi applicativi; - è stata rilasciata autorizzazione



da parte di Aria SpA all'attivazione di un ulteriore contratto ponte per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di una procedura di gara e comunque **non oltre il 30.06.2021** come da nota registrata al prot.ASST n.25703/20 del 03.12.2020 agli atti. Tutto ciò premesso e precisato,

Convengono e stipulano quanto segue:

- Le parti prendono atto che con provvedimento n.24 del 21.1.21 il Direttore Generale pro tempore dell'ASST della Valcamonica ha provveduto ad approvare il contratto ponte per il servizio di pulizia e sanificazione per le sedi ospedaliere e territoriali dell'ASST della Valcamonica per il tempo necessario all'attivazione di convenzione da parte di ARIA SpA e comunque non oltre il 30.6.21, confermando il servizio alla Markas SRL, alle seguenti condizioni economiche:

€ 970.400,98 (di cui IVA al 22% per € 174.990,34).

- Dal certificato della CCIAA risulta che la società non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata. - L'ASST della Valcamonica, con sede in Breno - BS - Via Nissolina 2, in seguito denominata: ASST - Azienda - Amministrazione Appaltante - Stazione Appaltante (SA) - Committente ha redatto il presente contratto al quale la Markas SRL, qui in seguito denominata: Fornitore - Società - Impresa - Appaltatore deve attenersi. - L'appaltatore è tenuto al rispetto delle condizioni indicati nei documenti presentati sulla Piattaforma SINTEL.

Art.1 - Oggetto dell'appalto

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di pulizia, sanificazione, presso il polo ospedaliero e la rete territoriale della ASST della

Valcamonica per il **periodo dall'1.1.21 al 30.6.21**. Il servizio di sanificazione interessa tutti i locali afferenti l'Azienda, come indicati nei prospetti indicanti ubicazione, destinazione d'uso, metrature, rischio, frequenza allegati al presente contratto quali parti integranti e sostanziali.

Art.2 - Quantificazione del servizio

Le parti richiamano espressamente le quantità indicate nell'offerta presentata sulla piattaforma SINTEL. Le quantità delle prestazioni indicate sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa dell'Azienda, essendo le stesse non esattamente prevedibili in quanto subordinate a fattori variabili ed altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi appalti di servizi regionali centralizzati, od aggregazioni di acquisti/servizi attivate fra più Aziende del S.S.R., o convenzioni CONSIP e similari stipulate ai sensi della legge 23.12.1999 n.488 - art.26 e successive modificazioni ed integrazioni. Di conseguenza, l'aggiudicatario é tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la tipologia e la quantità di prestazioni che verranno effettivamente richieste, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le prestazioni effettuate, al termine del contratto, risultassero minori di quelle preventivabili. Il servizio, quindi, anche in deroga al c.d. "quinto d'obbligo", dovrà essere regolarmente eseguito sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quanto presumibile dalla lettura dei documenti di gara. Verificandosi tale ipotesi,




Handwritten notes:
18 (marchia)
18 (marchia)

esecuzione delle prestazioni originariamente affidate, o che si riveleranno necessarie per l'intervento di norme nuove in materia; ovvero estendendo le prestazioni già affidate per quantità, articolazione del servizio o esternalizzazione di servizi ora gestiti direttamente. Potranno essere altresì affidati servizi complementari e/o analoghi, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2016/679. L'affidamento delle estensioni di prestazioni nei confronti dell'originale appaltatore rimane, in ogni caso, una libera e insindacabile facoltà e non un obbligo dell'Azienda, la quale potrà comunque procedere, senza alcun onere, neanche di preventiva comunicazione e anche in qualsiasi momento, allo svolgimento di una gara per l'affidamento delle prestazioni non contemplate dal Capitolato.

Variazione delle destinazioni d'uso e dei livelli di qualità del servizio: In coincidenza di variazioni nella destinazione d'uso delle differenti aree oggetto del servizio presso il polo ospedaliero e la rete territoriale, o in ragione di obiettiva e motivata opportunità tecnica, l'ASST potrà modificare la qualificazione attribuita a singole aree di intervento secondo la classificazione, richiedendo all'Appaltatore di prestare il minore o maggiore livello quali-quantitativo corrispondente alla classificazione scelta. Il canone sarà di conseguenza adeguato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. **Pulizie straordinarie:** il compenso per le pulizie straordinarie prestate sarà quantificato sulla base delle ore lavorative concordate. La valorizzazione oraria sarà quella riferita al costo orario dei lavoratori addetti ai servizi di pulizia di 2° livello, in vigore al momento della prestazione, aumentata del 20% in quanto include anche il rimborso dei costi sostenuti per i materiali, le attrezzature impiegate, la





sicurezza, i DPI, i costi indiretti, le spese generali e l'utile così come definita in sede di offerta. **Ritiro rifiuti urbani:** Il servizio dovrà altresì comprendere servizio di ritiro rifiuti dalle UU.OO./servizi produttori all'isola ecologia/punto di raccolta. Il servizio deve essere comprensivo del ritiro dei rifiuti urbani con conferimento all'isola ecologica. Servizio dovrà essere previsto con frequenza per le sedi di Esine ed Edolo 7/7 mentre per i distretti territoriali dal lunedì al venerdì. **Servizio Blocco operatorio:** servizio di fornitura e lavaggio di materiale per la pulizia delle sale operatorie.

Art.3 - Durata dell'appalto

Il presente appalto avrà la **durata dall'1.1.21 al 30.6.21**. Il servizio di sanificazione ambientale continuerà ad essere remunerato a canone mensile così come indicati in offerta.

Art. 4 - Revisione prezzi e nuovi prezzi

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, comprese eventuali proroghe e opzioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, Markas srl ha costituito, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) mediante **polizza fideiussoria con VHV Versicherungen n.VH022140/DE del 03.2.2021 per € 26.940,27 per il periodo 03/02/2021 – 03/02/2022.**

La garanzia prevede: a) La rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale; b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Si applica quanto previsto dal Art. 103 D.Lgs. n50/2016 e smi. Si prende atto che l'appaltatore ha fornito la prova di aver stipulato una polizza di responsabilità civile n.0610000205 accesa con QBE Europe Sa – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Melchiorre Gioia 8 – Milano con valenza fino al 31/12/2021, che copre tutti i danni derivanti dall'esecuzione del contratto riconducibili ad una responsabilità dell'appaltatore stesso. Per quanto concerne il deposito cauzionale definitivo le parti prendono atto che la società, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il servizio svolto, ha costituito apposito deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell'importo totale del servizio (IVA esclusa). Il deposito cauzionale definitivo, prestato secondo i termini di cui al Regolamento (UE) n.2016/679 e vincolato fino ad avvenuta definizione dei rapporti relativi a tutto il periodo dell'appalto (comprese le eventuali proroghe), è costituito mediante fidejussione bancaria. La fideiussione è del tipo cosiddetto "a prima richiesta".

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

Le parti concordano che la società, sotto la sua esclusiva responsabilità, emetterà fatture mensili correlate agli importi offerti in gara oltre alle ore extra richieste ed autorizzate. L'emissione della fattura dovrà essere preceduta dall'invio di fattura pro-forma che dovrà essere verificata dal Dec a seguito della quale verranno emessi ordinativi di fornitura tramite il canale NSO. Nelle fatture dovranno obbligatoriamente essere indicati: il



numero dell'ordine, la data dell'ordine e il nostro codice Endpoint: 0201:7NIXIV . Gli oneri per la sicurezza dovranno essere fatturati in rate semestrali posticipate. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. Il pagamento delle fatture avverrà a cura di Finlombarda S.p.A. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.8.10 e successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore dovrà, altresì, comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 7 - Penalità

Le parti si richiamano a quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 - Norme di sicurezza

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con



ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda. Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, pubblicate sul sito www.asst-valcamonica.it. La società è obbligata a: informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo; ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda; formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro; fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della società, qualifica, nome e cognome dell'operatore; fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente; munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale. **Per quanto riguarda i DPI legati all'emergenza Covid questi verranno forniti direttamente dall'ASST per tutto il personale in servizio secondo quanto disposto dalle linee guida a livello aziendale derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali;** non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdetti, ai sensi della normativa vigente; cooperare a ridurre i rischi da interferenza. L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, a fornire alla ditta informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione



e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

Art. 9 - Documenti che fanno parte integrante del contratto


Fanno parte integrante del presente atto i seguenti documenti: la completa documentazione di gara, comprensiva di offerta presentata dall'aggiudicataria ed in particolare dell'offerta economica. Contratto di subappalto stipulato tra Markas Srl e Pulitori ed Affini Spa. Il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese rilasciato in data non anteriore a tre mesi, contenente gli estremi dell'atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto. Il deposito cauzionale acceso tramite **polizza fideiussoria con VHV Versicherungen n.VH022140/DE del 03.2.2021 per € 26.940,27.**

Art. 10 - D.e.c. e R.u.p. della Stazione Appaltante

L'ASST della Valcamonica ha individuato quale RUP l'Ing. **Francesco Mazzoli** – Direttore responsabile dell'A.G.R.M. - e-mail: f.mazzoli@asst-valcamonica.it e quale DEC la **Sig.ra Eugenia Manella**, e-mail: e.manella@asst-valcamonica.it - tel. 0364/369326.

Art. 11 - Rappresentanti della società aggiudicataria

Per Markas Srl il responsabile Unico del Contratto (RUC) e incaricato della direzione dei servizi appaltati é la Sig.ra **Cristina Ferrari**, nata a Brescia il 18.7.1966 - cell. 335 7498156 - e-mail: c.ferrari@Markas.it. In caso di assenza o di impedimento dell'incaricato del servizio di direzione dei servizi appaltati, il soggetto di riferimento è individuato nella Sig.ra



Giovanna Roselli cell.335/1336804 e-mail: g.roselli@Markas.it. Il RUC dovrà interfacciarsi con le competenti strutture dell'Azienda Sanitaria, dietro specifica richiesta delle strutture organizzative della SA, dovrà essere presente ad eventuali incontri su temi inerenti l'appalto, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la SA. Il RUC potrà coincidere con altre cariche previste per l'esecuzione del presente appalto.

Art. 12 - Tutela del lavoro e subappalto

Le parti si richiamano a quanto espressamente indicato dal Capitolato Speciale di Gara.

Art. 13 - Eventuale contenzioso

Per tutte le eventuali controversie tra SA e l'Aggiudicatario, in relazione alla gara e al relativo contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si fossero definite in via amministrativa si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Recesso e risoluzione del contratto

Si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile.

Art.15 - Subappalto del contratto - cessione del credito

Sub-appalto: Per quanto attiene il subappalto, le parti si riportano a quanto indicato all'art.105 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Markas SRL assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n.136 e successive modifiche. La stessa si impegna inoltre: - a dare immediata comunicazione all'ASST della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità



finanziaria; **Cessione del credito:** In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda Sanitaria copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda Sanitaria non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST.

Art. 16 - Applicazione del regolamento (UE) n.2016/679

L'ASST della Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" di seguito solo RGPD) che i dati personali del fornitore, a seguito della stipula del contratto, saranno inseriti nella banca dati elettronica della ASST e trattati dal personale della stessa nominato incaricato del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD. I dati personali del fornitore, saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il fornitore potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni (artt. 15-22 del RGPD). La nomina del fornitore quale Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" avverrà con successivo accordo tra le parti.

Art.17 - Patto di integrità regionale

L'ASST della Valcamonica informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui alla D.G.R. 30.1.14 - n.X/1299 "Patto di integrità in

materia di contratti pubblici regionali" della Regione Lombardia, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità dell'Ente, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.). Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con la ASST, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice Etico - Comportamentale, tenendo presente che la violazione delle stesse comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art.18 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità dell'ASST della Valcamonica

L'ASST della Valcamonica informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti indicati dal decreto Direttore Generale n.33 del 30.1.20, con cui è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 20-22, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità dell'Azienda, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.). Ai contenuti di questi documenti dovranno attenersi tutti coloro che operano all'interno della ASST della Valcamonica in qualità di dipendenti, collaboratori, fornitori e/o esecutori di lavori o pubblici servizi. Il tutto a salvaguardia della trasparenza e dell'integrità nelle procedure e nei comportamenti e al fine di impedire che a comportamenti illeciti o poco trasparenti conseguano danni patrimoniali, all'immagine e al prestigio dell'Azienda, pregiudicandone la legittimazione stessa.



Art. 19 - Norme generali e di rinvio

Le parti si richiamano a quanto espressamente indicato dalla documentazione di gara e in particolare a quanto disposto dal Capitolato Speciale predisposto dall'ex Azienda Sanitaria di Desenzano del Garda. Per ogni ulteriore mancata previsione valgono le norme del Codice Civile.

Art. 20 - Registrazione contrattuale

Le parti concordano che le spese di registrazione del presente contratto presso la competente Agenzia delle Entrate saranno a totale carico della società Markas Srl.

Art.21 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fini di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, la Società Markas SRL ha comunicato il conto corrente dedicato, come previsto dall'art.3 della legge n.136/2010, é il seguente: cod. IBAN: IT 16 X 01030 11600 000063118348 - Banca di appoggio: Banca Monte dei Paschi di Siena – Area Antonveneta - Agenzia di Bolzano.

Art.22 - Foro competente

Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l'Amministrazione dell'Azienda e il fornitore, o attraverso arbitrato, sarà competente il Foro di Brescia. Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per Markas Srl - Firmato il Procuratore Speciale

(Marco Zani)

Per l'ASST della Valcamonica - Firmato il Direttore Generale

(Dr Maurizio Galavotti)

Markas Srl, come indicata in premessa, ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt.1341 e 1342 c.c. approva specificatamente gli articoli



del presente contratto, composto da 16 pagine con firma digitale.

Per Markas Srl - Firmato il Procuratore Speciale

(Marco Zani)

Io Ufficiale Rogante, dopo aver fatto leggere il presente atto alle parti
come sopra costituite, certifico che lo hanno dichiarato conforme alla loro
volontà. Ho quindi accertato la regolarità delle loro firme in forma
digitale.


Firmato - l'Ufficiale rogante

(Avv. Daniele Venia)



IL PRESENTE E' ORIGINALI DELL'ATTO QUI
REGISTRATO IL 16/02/2021 AL N.
n° 121 ... TRIBUNO EURO
... € 200,00 ... (IMPORTO
RISCUOTO PER ... D.L. N. 23/197) CON
QUIRATANZA ... DA
POSTA / BANCA / CONCESSIONARIO N.
F23 05034/1804 DEL 08/02/2021

16 FEB 2021



Il Funzionario
Susanna Marchetti Mosconi
(Signature)
A. ORABONA

*1 Firma su delega del Direttore Provinciale



PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO		16/02/2021	0,00	TMH21L000121000PG
SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI
			REGISTRO	200,00
			ALTRO ERARIO	0,00
			ALTRE AZIENDE	200,00
EURO		200,00	TOTALE	TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 2

IMPORTO VERSATO
TMH

CODICE UFFICIO: **TMH**

Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: **AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRENO**

Foglio N. / di tot.

N. DI REPERTORIO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: **V N E D N L 6 1 A 2 6 B 1 4 9 W**

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: **08 17022021**

DATA STIPULA/ADEMPIMENTO

DATA FINE PROROGA

TIPOLOGIA DELL'ATTO: **CONTRATTO SERVIZIO PULIZIA SANIFICAZIONE P.O. ESINE E RETE TERRITORIALE**

ADEMPIMENTO: Pro Ces Ris

USO ABITATIVO: Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
1	03775830981	ASST DELLA VALCAMONICA
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA
25043 BRENO	B S	VIA NISSOLINA
N. CIVICO		
2	01174800217	MARKAS SRL
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA
39100 BOLZANO	B Z	VIA MACELLO
N. CIVICO		73

